

provò una nuova spesa per lo stabilimento di *wagons-poste*, spesa veramente utile e progressiva, ma certo non necessaria nè rilevante quanto l'altra di cui vi parlo. Si potrebbe dire infine che lo spigolare un milione nei vari bilanci per riparare ad un'evidente ingiustizia che si commette, non deve tornare troppo arduo, essendovi certamente iscritte al di là di uno e più milioni spese meno giuste e meno importanti di questa.

Non pertanto, riflettendo che le stesse ragioni non valsero in altre recenti discussioni nè per trarre il Ministero a consentire fin d'ora per l'anno 1856 l'abolizione del pubblico lotto, nè per indurlo ad applicare la deduzione del quinto anche alla gabella dell'ultimo semestre 1853, io non insisterò maggiormente sul caso in questione, prevedendo come certa nel Ministero una simile resistenza. E mi chiamerò contento per ora, s'egli, riconoscendo la giustezza della mia proposta, dichiara ad un tempo che avviserà al miglior modo d'attuaria e di attuarla al più presto possibile; imperocchè, s'egli ammette, come non ne dubito, l'ineguaglianza del diritto che gli ho denunciata, a danno dei comuni rurali, non può a lungo comportarla, egli deve toglierla ad ogni costo di mezzo, se forza d'altro canto deve pure rimanere all'articolo 24 dello Statuto.

**DABORNIDA**, ministro degli affari esteri. Il Ministero non può a meno di riconoscere la giustezza delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mazza, e volentieri seconderebbe i suoi desiderii, se, come vedesi nella relazione della Commissione, la chiesta riforma non fosse ora resa impossibile dalla mancanza dei mezzi d'effettuarla.

Il direttore delle poste che, come è noto, regge questo difficile ramo di servizio con zelo ed intelligenza si è seriamente occupato della chiesta riforma; la Camera stanziò nel bilancio dell'anno scorso una somma per iniziarla; ma, essendo risultato dagli studi fatti che l'attivazione del servizio rurale esigerebbe più di 600,000 lire, si è sentita la necessità di rinunziarvi per ora. Io posso però assicurare la Camera che questa importante questione non sarà dimenticata, e che il Ministero non lascerà sfuggire le occasioni che gli si presenteranno per fare gradatamente scomparire la lamentata disuguaglianza di pesi.

**MAZZA P.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole signor ministro, e così il fatto confermi la verità delle sue parole.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intende di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

Art. 2 del progetto da sostituirsi a quello della legge vigente. « La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d'oltre mare è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi*.

« Le lettere che, ridomandate dal mittente, gli venissero, mediante le prescritte formalità, restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regi Stati. »

(È approvato.)

Art. 8 del progetto. « Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi. »

**MAZZA P.** Per la stessa ragione per cui dopo le parole: « da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16; da oltre i grammi 16 ai 25, da oltre i grammi 25 ai 40, » si è posta la parola *inclusivamente*, mi pare che questa parola debba essere ripetuta per l'altra parte della progressione, cioè dopo le parole « da oltre i grammi 40 ai 60. » Sarà più regolare, ed ogni meno retta interpretazione sarà resa impossibile.

**MONTICELLI**, relatore. Aderisco in nome della Commissione all'emendamento proposto dal deputato Mazza.

**MAZZA P.** Mi pare che anche l'alinea che segue non sia troppo ben redatto.

Esso è così concepito: « Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi. »

Si comprende il significato di quest'alinea; ma credo che le espressioni in esso adoperate non siano le più proprie ad esprimere il concetto su cui altronde non può cadere equivoco nella pratica.

**MONTICELLI**, relatore. La Commissione crede che la redazione di quest'alinea sia bastevolmente chiara, e, per dire vero, non saprebbe proporre un'altra più adatta; se il deputato Mazza ne presenta una migliore, la Commissione non avrà difficoltà d'accettarla.

**PRESIDENTE.** Se non si propone un'altra redazione, metto ai voti il primo alinea quale fu proposto dalla Commissione ed emendato dal deputato Mazza.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

Art. 9 del progetto. « Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

« Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle, secondo le circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima. »

(La Camera approva.)

Art. 14 del progetto. « Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

« Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli che, secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime. »

(La Camera approva.)

Art. 20 del progetto. « Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare, per qualunque destinazione dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

« Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portano inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non